



REGOLAMENTO

SERVIZI DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO E DELLA NAVIGAZIONE AEREA ITALIA (ATM/ANS-IT)

SOMMARIO

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Ambito di efficacia

Art. 3 Disposizioni abrogative

Art. 4 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

CAPO II REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS

CAPO III SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO

CAPO IV SERVIZI DI METEOROLOGIA

CAPO V SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI VOLO

CAPO I

GENERALITA'

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni integrative e alternative demandate all'autorità nazionale, come previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/373 della Commissione del 1 marzo 2017 che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza.
2. Ai fini della chiarezza, della uniformità terminologica e della coerenza con la normativa comunitaria di riferimento di cui al comma 1, gli articoli di cui ai capi seguenti mantengono le denominazioni utilizzate nel regolamento (UE) n. 2017/373, con l'apposizione del suffisso – IT.

Articolo 2

Ambito di efficacia

1. Il regolamento è applicabile:
 - a) alle persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di navigazione aerea (ANSP – Air Navigation Service Provider) e di gestione del traffico aereo (ATM – Air Traffic Management) nello spazio aereo nazionale e nello spazio aereo delle regioni informazioni di volo di Brindisi, Milano e Roma;
 - b) all'Aeronautica Militare, in accordo alle previsioni di cui articolo 691 bis del codice della navigazione "Fornitura dei servizi della navigazione aerea".
2. È esclusa l'applicabilità del presente regolamento ai fornitori dei servizi di informazione aeronautica.

Articolo 3

Disposizioni abrogative

1. Il regolamento ENAC “Servizi di traffico aereo” Edizione n. 2 del 8 giugno 2015 è abrogato.
2. La circolare ENAC ATM-02A “Certificazione dei fornitori di servizi ATM/ANS” del 13 maggio 2021 è abrogata.
3. L’articolo 4, l’articolo 5 e l’appendice A del regolamento ENAC “Procedure strumentali di volo” Edizione n.1 del 18 luglio 2011 sono abrogati.

Articolo 4

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito web dell’ENAC.
2. L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data del secondo ciclo AIRAC successivo all’entrata in vigore di cui al comma 1.

CAPO II

REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS

Articolo 5

ATM/ANS-IT.OR.A.010 Richiesta di un certificato limitato

1. I fornitori di servizi di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato ai sensi del requisito ATM/ANS.OR.A.010(b)(2) sono rispondenti, al minimo, ai requisiti di cui alla ATM/ANS.OR.010(c), punti da 1 a 4 e ai requisiti specifici di cui all'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2017/373.
2. I fornitori di cui al comma 1 possiedono un manuale di gestione dell'organizzazione rispondente al requisito ATM/ANS.OR.B.005.
3. ENAC pubblica nel proprio sito web un indice del manuale di cui al comma 2.
4. I fornitori di servizi di informazione volo aeroportuale (AFIS – Aerodrome Flight Information Service) con certificato limitato che producono in autonomia i rapporti meteorologici e le comunicazioni in frequenza soddisfano i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 2017/373, Allegato V Parte MET e Allegato VIII Parte CNS, alle condizioni riportate ai commi da 5 a 14.
5. Le comunicazioni aeronautiche associate alla fornitura del servizio informazioni volo aeroportuale soddisfano i requisiti essenziali del regolamento (UE) n. 2018/1139 Allegato VIII punto 2.4 ed in particolare:
 - a) gli apparati radio rispondono alle prescrizioni di fabbricazione previste dal costruttore e operano sulle frequenze appropriate della banda aeronautica;
 - b) gli apparati radio consentono le comunicazioni terra-bordo-terra nell'intera area di responsabilità dell'unità dei servizi di traffico aereo;
 - c) è implementato un sistema per comunicare con gli enti ATS limitrofi;
 - d) è implementato un sistema di registrazione delle comunicazioni;
 - e) gli apparati di comunicazione sono mantenuti in accordo alle istruzioni del costruttore dell'impianto.
6. I fornitori di cui al comma 4 ottengono la certificazione come fornitori MET.

7. Requisito sufficiente per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 è il possesso della certificazione di stazione meteorologica.
8. I fornitori di cui al comma 4 non emettono i riporti locali (MET.OR.200(a)(1)) o speciali (MET.OR.200(a)(2)) se i dati comunicati in frequenza agli aeromobili in contatto sono rilevati direttamente dall'operatore FISO (Flight Information Service Officer) sulla strumentazione in sala operativa e sono registrati.
9. Negli aeroporti sui quali è effettuata la sola lettura e comunicazione dei dati desunti dalla strumentazione meteorologica in accordo ai criteri elencati al comma 10, il fornitore dimostra la rispondenza ai requisiti seguenti, limitatamente a quanto funzionale alla produzione di riporti meteorologici locali:
 - a) MET.OR.100(a);
 - b) MET.OR.105(a) e (b);
 - c) MET.OR.110(b);
 - d) MET.OR.205(a), (f), (g);
 - e) MET.OR.210(a), (f), (g);
 - f) MET.TR.205(a)(1), (a)(2), (a)(3), (f), (g);
 - g) MET.TR.210(a), (f), (g);
 - h) AMC1 MET.TR.210(a);
 - i) AMC1 MET.TR.210(a)(1);
 - j) AMC1 MET.TR.210(a)(2);
 - k) AMC1 MET.TR.210(g)(3).
10. Sugli aeroporti aperti al solo traffico VFR dotati del fornitore di cui al comma 4, il fornitore rende disponibili, al minimo, le seguenti informazioni:
 - a) direzione e intensità del vento;
 - b) temperatura dell'aria e temperatura di rugiada;
 - c) pressione atmosferica (QFE, QNH).
11. L'operatore FISO legge i dati di cui al comma 10 lettere a) b), c) sul display della strumentazione in sala operativa e li comunica in frequenza agli aeromobili in contatto.

12. Il fornitore di cui al comma 4 che eroga i servizi su:

- a) eliporti;
- b) aeroporti aperti al solo traffico VFR;
- c) aeroporti con procedure PinS (Point in Space) per elicotteri;

fornisce le informazioni minime stabilite sulla base delle esigenze dell'operatore.

13. Le informazioni minime di cui al comma 12 non sono inferiori a quelle indicate al comma 10 lettere a), b), c).

14. La modalità di erogazione dei servizi di cui ai commi 12 e 13 è richiesta dal fornitore e valutata da ENAC su base singola, in funzione del tipo di operazioni che si svolgono sull'aeroporto.

CAPO III

SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO

Articolo 6

ATS-IT.OR.405 Uso e disponibilità della frequenza di emergenza VHF

1. I fornitori di servizi di traffico aereo rendono disponibile la frequenza 121.500 MHz agli enti informazioni volo aeroportuale per garantire la ricezione immediata di richieste di soccorso e per le finalità di cui al regolamento (UE) n. 2017/373, requisito ATS.OR.405(a).

Articolo 7

ATS-IT.OR.410 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) – servizio informazioni volo

1. Su proposta del fornitore di servizi di traffico aereo, ENAC approva le porzioni di spazio aereo non controllato dove non è garantita la copertura radio ai fini del servizio informazioni volo.
2. Le porzioni di spazio aereo di cui al comma 1 sono pubblicate in AIP-Italia ENR.

Articolo 8

ATS-IT.OR.460 Registrazione delle comunicazioni di sottofondo e dell'ambiente sonoro

1. Le unità dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi di controllo si dotano di impianti di registrazione ambientale con le tempistiche e alle condizioni di seguito specificate:
 - a) dal 30 aprile 2023 negli aeroporti che operano con piste opposte, anche a causa dell'applicazione di misure per la riduzione del rumore;
 - b) dal 30 novembre 2023 negli aeroporti nei quali le postazioni per la fornitura dei servizi di avvicinamento e di torre sono co-ubicate e sono coordinate esclusivamente a voce;
 - c) dal 31 gennaio 2024 negli aeroporti che non ricadono nei casi a) e b) e sui quali sono frequenti i coordinamenti verbali tra le posizioni operative e, in particolare, tra la posizione del capo sala operativa e le altre posizioni;

- d) dal 31 luglio 2024 negli aeroporti dotati di almeno tre posizioni operative, dove il coordinatore agisce per entrambi i controllori che occupano due postazioni operative differenti;
 - e) dal 31 gennaio 2025 per le postazioni operative dei centri di controllo d'area relative a settori che si sviluppano in tutto o in parte al di sotto di FL 305.
2. Le unità dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi AFIS con una sola postazione operativa non hanno obbligo di essere dotate di impianti di registrazione ambientale.
 3. Le altre unità dei servizi di traffico aereo che forniscono i servizi sugli aeroporti e negli spazi aerei che non rientrano nei casi di cui ai commi 1 e 2 non hanno obbligo di essere dotate di impianti di registrazione ambientale.
 4. Se le unità di cui al comma 3 si dotano di impianti di registrazione ambientale, la decorrenza per la dotazione è stabilita dall'ENAC su base singola.

Articolo 9*ATS-IT.OR.515 Informazioni meteorologiche per le torri di controllo di aeroporto e gli enti AFIS*

1. Negli aeroporti sedi di enti AFIS, è facoltà del fornitore dei servizi del traffico aereo comunicare i dati desunti dalla strumentazione meteorologica.

Articolo 10*ATS-IT.TR.135 Livello di crociera minimo per i voli IFR*

1. Gli enti di controllo del traffico aereo assegnano livelli di crociera non inferiori alle altitudini minime di volo determinate in accordo ai criteri riportati nel ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) "Construction of Visual and Instrument Flight Procedures" Volume II e pubblicati in AIP-Italia.
2. È facoltà di ENAC autorizzare altitudini minime di volo diverse da quelle di cui al comma 1 in considerazione di fattori quali il margine di separazione dagli ostacoli e il segmento di volo considerato.

Articolo 11

ATS-IT.TR.155 Servizi di sorveglianza ATS

1. In riferimento al requisito ATS.TR.155(f), la verifica delle informazioni sul livello, visualizzate dal fornitore dei servizi del traffico aereo attraverso l'interfaccia uomo-macchina e derivate dall'altitudine-pressione, è effettuata in accordo al regolamento "Regole dell'Aria Italia", requisito RAIT.13010.

Articolo 12

ATS-IT.TR.210 Gestione del servizio di controllo del traffico aereo

1. In riferimento alle AMC5 e AMC19 ATS.TR.210(a)(3) e ai sensi dell'articolo 231 "Priorità di traffico" del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nelle sequenze di partenza, avvicinamento e atterraggio si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) il traffico in emergenza, sia generale che operativo, ha la priorità su ogni altro tipo di traffico;
 - b) il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio aereo nazionale ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a);
 - c) ad eccezione delle tipologie di traffico di cui al comma 1 lettere a) e b), la priorità nelle sequenze è data a:
 - (i) aeromobili impegnati per esigenze reali di pronto intervento;
 - (ii) aeromobili impegnati in operazioni di ordine e sicurezza pubblica, dogana e spegnimento incendi;
 - (iii) aeromobili di Stato o equiparati ad aeromobili di Stato, quando impiegati in voli per servizio di radiomisure;
 - (iv) aeromobili impegnati nelle operazioni di cui alla legge 4 ottobre 1994, n. 583 "Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992";
 - (v) aeromobili impegnati come voli di Capi di Stato;

- (vi) aeromobili che utilizzano i nominativi IAM-9001, IAM-9002, IAM-9003, IAM-9004;
 - (vii) aeromobili designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri quando impiegati per esigenze del Capo del Governo, o quando condotti come voli di Stato.
2. In riferimento al requisito ATS.TR.210(b) si applica quanto previsto dal regolamento "Regole dell'Aria Italia", requisito RAIT.8005.

Articolo 13

ATS-IT.TR.270 Autorizzazione di VFR speciali

1. In riferimento al requisito ATS.TR.270(a), i voli in VFR speciale sono condotti di notte in accordo al regolamento "Regole dell'Aria Italia", requisito RAIT.5010.

Articolo 14

ATS-IT.TR.325 Trasmissioni VOLMET e trasmissioni D-VOLMET

1. Il fornitore di servizi fornisce le trasmissioni VOLMET.
2. La trasmissione di cui al comma 1 è effettuata, singolarmente o in maniera multipla, in modalità VHF, HF o D-VOLMET.
3. Le trasmissioni dei METAR sono effettuate con l'utilizzo della fraseologia standard di radiotelegrafia.

Articolo 15

ATS-IT.TR.405 Notifica ai centri di coordinamento soccorso

1. In riferimento al requisito ATS.TR.405(a), la fase di allarme è attivata presso gli aeroporti sede di AFIU quando un aeromobile non atterra entro cinque minuti dall'orario stimato di atterraggio e:
- a) manca di collegarsi con l'AFIU dopo essere stato istruito a contattarlo dall'ente limitrofo; oppure
 - b) interrompe il contatto radio dopo un'iniziale comunicazione con l'AFIU.

CAPO IV

SERVIZI DI METEOROLOGIA

Articolo 16

MET-IT.OR.100 Dati e informazioni meteorologici

1. Le informazioni e i dati meteorologici erogati da un fornitore di servizio MET sono definiti sulla base delle necessità dell'utenza e su proposta del fornitore del servizio, accettata dall'ENAC.
2. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, su richiesta, ai seguenti soggetti:
 - a) operatori;
 - b) membri dell'equipaggio di condotta;
 - c) enti dei servizi di traffico aereo;
 - d) gestori aeroportuali;
 - e) organismi di indagine su incidenti e inconvenienti;
 - f) altri fornitori di servizi e organizzazioni aeronautiche.

Articolo 17

MET-IT.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

1. ENAC, di concerto con utenti e fornitori di servizio, determina gli aeroporti nei quali la stazione meteorologica aeronautica emette riporti regolari ad intervalli orari in combinazione con gli SPECI.
2. Sugli aeroporti di cui al comma 1 non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate.
3. I riporti regolari a intervalli orari sono effettuati alle xx:50 di ogni ora.
4. I riporti regolari a intervalli semi orari sono effettuati alle xx:20 e alle xx:50 di ogni ora.
5. Sugli aeroporti dove si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, la stazione meteorologica aeronautica emette i riporti regolari locali (MET REPORT), finalizzati alla sola diffusione all'interno dell'aeroporto di origine, con la medesima frequenza dei METAR.
6. Se la stazione meteorologica aeronautica emette METAR e riporti regolari (MET REPORT) con cadenza oraria, è consentita l'emissione degli SPECI con la medesima frequenza dei

riporti speciali locali (SPECIAL), finalizzati alla sola diffusione all'interno dell'aeroporto di origine.

Articolo 18

MET-IT.OR.205 Ripporto degli elementi meteorologici

1. Le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano gli elementi indicati al requisito MET.OR.205.
2. Sugli aeroporti dove non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate è facoltà dell'ENAC autorizzare la stazione meteorologica a segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta dalla stazione meteorologica e valutata da ENAC su base singola, in funzione del tipo di operazioni che si svolgono sull'aeroporto.
4. Il pacchetto di dati di cui al comma 2 è pubblicato in AIP-Italia.

Articolo 19

MET-IT.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici

1. Le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e misurano gli elementi indicati al requisito MET.OR.210.
2. Sugli aeroporti dove non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate è facoltà dell'ENAC autorizzare la stazione meteorologica ad osservare e misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta dalla stazione meteorologica e valutata da ENAC su base singola, in funzione del tipo di operazioni che si svolgono sull'aeroporto.
4. Il pacchetto di dati di cui al comma 2 è pubblicato in AIP-Italia.

Articolo 20

MET-IT.OR.215 Previsioni e altre informazioni

1. L'ufficio meteorologico aeroportuale svolge le attività di cui ai requisiti MET.OR.215, lettere da b) a j), MET.OR.220, MET.OR.240, MET.OR.242.
2. È facoltà dell'utenza presentare all'ufficio meteorologico aeroportuale richieste aggiuntive, coerenti con il servizio di previsione fornito, con un anticipo di settantadue ore.

3. L'ufficio meteorologico aeroportuale rende disponibili le tabelle climatologiche entro settantadue ore.

Articolo 21

MET-IT.OR.225 Previsioni per atterraggio

1. Le previsioni di atterraggio di tipo tendenza (TREND) sono previste per gli aeroporti inclusi nella tabella MET-II-2 dell'eANP Doc.7754 ICAO.
2. Le previsioni d'atterraggio (TREND) sono riportate all'interno dei METAR/SPECI e, se concordato tra il fornitore di servizio MET e gli utenti, nei MET REPORT/SPECIAL.

Articolo 22

MET-IT.OR.230 Previsioni per decollo

1. I criteri per la preparazione e l'aggiornamento delle previsioni per il decollo sono stabiliti dal fornitore del servizio MET in accordo al requisito MET.TR.230 e alla AMC1 MET.TR.230(a).

Articolo 23

MET-IT.OR.255 AIRMET

1. Il fornitore di servizio, avvalendosi del Meteorological Watch Office (MWO) competente dell'Aeronautica Militare, emette gli AIRMET per le FIR italiane, a completamento della previsione d'area per i bassi livelli.
2. La frequenza di emissione e il periodo di validità degli AIRMET di cui al comma 1 sono stabiliti dal requisito MET.OR.260(a).

Articolo 24

MET-IT.OR.260 Previsione d'area per voli a bassa quota

1. È facoltà del fornitore del servizio MET emettere la previsione di area per i bassi livelli solo in forma grafica (SWL) senza emissione di AIRMET, ai sensi del requisito MET.OR.260(b).
2. Nel caso di cui al comma 1, l'aggiornamento della previsione d'area in termini di formato, periodo di validità e frequenza di emissione, avviene con modalità concordate tra ENAC e il fornitore di servizio, previa consultazione degli utenti, compresi altri fornitori di servizio.

Articolo 25

MET-IT.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

1. I criteri di emissione dello SPECI e dello SPECIAL, presso gli aeroporti dove il METAR è emesso con cadenza oraria, sono stabiliti con riferimento a quanto indicato dai requisiti MET.TR.200(f)(1), MET.TR.200(f)(8) e dalla AMC1 MET.OR.200(b).
2. Eventuali ulteriori criteri sono concordati tra il fornitore di servizio e gli operatori in considerazione delle peculiarità delle operazioni svolte sull'aeroporto.

Articolo 26

MET-IT.TR.220 Previsioni d'aeroporto

1. Se il periodo di esercizio dell'aeroporto è inferiore alle nove ore, il fornitore di servizio è autorizzato ad emettere TAF di orario inferiore alle nove ore.
2. Per l'emissione di cui al comma 1, il fornitore considera le variazioni stagionali dell'attività operativa.
3. L'emissione di cui al comma 1 è pubblicata in AIP-Italia per informare l'utenza.
4. Il fornitore di servizio esegue il controllo del TAF in conformità al requisito MET.OR.210(c).
5. La metodologia di controllo dell'accuratezza del TAF sviluppata dal fornitore di servizio è accettata dall'ENAC nell'ambito della certificazione del fornitore.

CAPO V

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI VOLO

Articolo 27

FPD-IT.OR.100 Servizi di progettazione delle procedure di volo (FPD)

1. In riferimento al requisito FPD.OR.100(a), ENAC approva le seguenti casistiche di progettazione delle procedure strumentali di volo:
 - a) istituzione e modifica di procedure strumentali che si sviluppano in tutto o in parte nello spazio aereo non controllato;
 - b) istituzione di procedure strumentali per le quali sono previste una o più deviazioni dagli standard di cui al documento ICAO PANS OPS DOC 8168 Volume II;
 - c) modifiche di procedure strumentali già esistenti, che richiedono deviazioni dagli standard stabiliti nel documento ICAO PANS OPS DOC 8168 Volume II diverse da quelle presenti nelle procedure strumentali pre-modifica, se approvate prima del 27 gennaio 2021;
 - d) istituzione di procedure strumentali su testate pista per le quali non è stata ancora pubblicata alcuna procedura strumentale oppure se sono state utilizzate unicamente come procedure di circuitazione a vista;
 - e) istituzione e modifica di procedure strumentali con circuitazione a vista che prevedono un tratto di *visual manoeuvring*, con o senza *prescribed track*, o ad esse assimilabili, ossia procedure strumentali *straight-in* per le quali il tratto a vista è superiore a 2 NM;
 - f) modifica di procedure strumentali sottoposte a limitazioni o condizioni per l'impiego operativo pubblicate in AIP-Italia;
 - g) istituzione e modifica di procedure di volo RNP AR;
 - h) istituzione e modifica di procedure di volo *Point in Space* (PinS).
2. In riferimento al requisito FPD.OR.100(a), è facoltà di ENAC approvare l'utilizzo di un insieme di criteri di progettazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli contenuti nelle "*United States Standard for Terminal Instrument Procedures (TERPS)*" della Federal Aviation Administration.

Articolo 28

FPD-IT.TR.100 Requisiti per la progettazione delle procedure di volo

1. Le procedure di volo sono progettate dal fornitore di servizi di progettazione delle procedure di volo in conformità ai criteri individuati nei documenti ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) Volume II “*Construction of Visual and Instrument Flight Procedures*” e Doc 9905 “*Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR)*”.
2. ENAC approva l'utilizzo di criteri alternativi rispetto a quelli di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:
 - a) l'approvazione del criterio alternativo è richiesta dall'organizzazione di progetto;
 - b) l'organizzazione di progetto dimostra che il criterio alternativo realizza un livello di sicurezza equivalente a quelli dei riferimenti di cui al comma 1.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la progettazione delle procedure di volo si conforma ai vincoli derivanti dall'applicazione delle normative antirumore e di compatibilità ambientale applicabili.

Articolo 29

Aree di controllo

1. In riferimento al regolamento (UE) n. 2017/373 Appendice 1 Sezione 1, ENAC approva la definizione di un limite inferiore delle aree di controllo posto ad un'altezza dal suolo o dall'acqua inferiore a 200 m (700 ft) alle seguenti condizioni:
 - a) richiesta da parte dell'organizzazione di progetto contenente le specifiche progettuali e le motivazioni a sostegno della riduzione di altezza;
 - b) considerazione di fattori quali la fornitura dei servizi di traffico aereo e la necessità di protezione delle procedure strumentali di arrivo e di partenza.